



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

### VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35

### SEDUTA DEL 29/04/2016

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

*L'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:50 nella solita sala delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i Signori*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BELLANDI GIUSEPPE	X		LA LOGGIA FRANCESCA	X	
RASTELLI ANDREA	X		MORINI MASSIMO	X	
BALDECCHI LUCIANO	X		SENSI RICCARDO		X
BIAGINI SILIANA	X		BARONCINI LUCA	X	
MUCCI SONIA	X		QUARANTA ANDREA		X
GAGLIARDI SIMONE	X		LAPENNA ALBERTO	X	
CHELLI BEATRICE	X		BERTI CRISTIANO	X	
ROSELLINI PIETRO	X		MOTRONI SILVIA		X
GIGLI FABIO	X				

**TOTALI PRESENTI n. 14 TOTALI ASSENTI n. 3**

Sono presenti gli Assessori : De Paola, Ialuna e Rucco.

Presiede l'adunanza il Sig. Andrea Rastelli, nella sua qualità di Presidente.

Assiste il DOTT. ANIELLO STRIANO, Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i sigg.ri : cons. Baldecchi, Mucci e Baroncini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTA** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) nella quale sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 e all'art. 1 commi 639 e ss. Della L. 147/13, con particolare riferimento:

- alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
  - a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all'art. 1 del d.lgs. 29.03.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
  - b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla L. 448/2001;
  - c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L. 208/15, art. 1 comma 10 lett. b, che integra l'art. 13 comma 3 del DL 201/11)
- all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del DL 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

**CONSIDERATO** che la medesima Legge di Stabilità prevede, all'art. 1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della IUC, ed in particolare la Parte II "Disciplina dell'IMU" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2014 (di seguito Regolamento comunale) e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 29.4.2016;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

**VISTO** in particolare il punto 10 introdotto all'art. 6 del Regolamento IUC, così come appena modificato, il quale stabilisce che *“con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1 possono essere previste aliquote ridotte per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a canone agevolato a seguito di emanazione di appositi bandi comunali con finalità sociali rivolti all'utenza in possesso dei requisiti stabiliti nei medesimi”* e ritenuto, pertanto, di introdurre per l'anno 2016 un'aliquota IMU agevolata in tal senso;

**RITENUTO**, fatte salve le modifiche normative introdotte con la Legge di Stabilità 2016, di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU stabilite per l'anno 2015 ad eccezione dell'introduzione di una ulteriore aliquota agevolata (punto 4);

	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,49 %
2	UNITA' IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (art. 6 Regolamento Comunale IUC, punti 2,3 e 4)	1,06%
3	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO ai sensi del commi da 5 a 9 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,49%
4	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO a seguito di emanazione di appositi bandi comunali con finalità sociali, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,46%
5	TERRENI (diversi dalle aree edificabili)	0,76%
6	ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria)	0,96 %

**DATO ATTO** che, in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della L. 208/15, le aliquote IMU relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;

**VISTO** l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** il comma 13-bis dell'art. 13 del DL n. 201/2011 – così come rettificato dal recente Decreto Legge n. 35/2013 – il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione (...) devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (...);

**SENTITA** la Commissione Consiliare "Sviluppo Economico" riunitasi in data 26.4.2016;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTI** gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, il quale dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, con il quale è disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2016;

**VISTI** gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di contabilità ed allegati al bilancio di previsione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "A");

**VISTO** il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato "B");

**CONSIDERATO** il dibattito tenutosi sull'argomento, il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti;

**EFFETTUATA** la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:

**presenti:** n. 16 (assente cons. Motroni);  
**astenuti:** n. 4 (cons. ri Baroncini, Lapenna, Quaranta e Sensi);  
**votanti:** n. 12;  
**favorevoli:** n. 12;

## **D E L I B E R A**

**1) DI STABILIRE** le seguenti misure di aliquota d'imposta per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, confermando le aliquote IMU stabilite per l'anno 2015, ad eccezione dell'introduzione di una ulteriore aliquota agevolata (punto 4) :

	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,49 %
2	UNITA' IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (art. 6 Regolamento Comunale IUC, punti 2,3 e 4)	1,06%
3	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO ai sensi del commi da 5 a 9 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,49%
4	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO a seguito di emanazione di appositi bandi comunali con finalità sociali, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,46%
5	TERRENI (diversi dalle aree edificabili)	0,76%
6	ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria)	0,96 %

**2) DI STABILIRE** nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale di cui al punto 1 e per le relative pertinenze come previste per legge;

**3) DI DARE ATTO** che le aliquote e le detrazioni entrano in vigore, in conformità all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2016;

**4) DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno 2013 - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del DL n. 201/2011, così come rettificato dal recente Decreto Legge n. 35/2013 - *“le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione (...) devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (...) L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico (...)*”;

**5) DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Rag Dalila Bottari, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**6) DI DARE ATTO:**

- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

**7) DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati.

## **IL PRESIDENTE**

**PONE** quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

**ESPERITA** la stessa con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

<b>presenti:</b>	<b>n. 16 (assente cons. Motroni);</b>
<b>astenuti:</b>	<b>n. 2 (cons. ri Baroncini e Sensi);</b>
<b>votanti:</b>	<b>n. 14;</b>
<b>favorevoli:</b>	<b>n. 14;</b>

**PROCLAMA** l'esito della votazione e,

## **D I C H I A R A**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4°- del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Il Presidente**

*Andrea Rastelli*

**Il SEGRETARIO GENERALE**

*DOTT. ANIELLO STRIANO*